

Regione Toscana

Seduta n. 202/VAS del 27.09.2019 Determinazione n. 4/AC/2019

NURV (Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

Autorità competente per la VAS

Modifica del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati (PRB) per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti

Provvedimento di verifica

Proponente: Direzione Ambiente Energia - Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti

Autorità Procedente: Consiglio Regionale della Toscana

Autorità Competente: NURV della Regione Toscana

II NURV

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.1295/2015 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/2016, nella seduta del 27.09.2019, ai sensi dell'art. 8 co. 5 della Ir 10/10, in qualità di autorità competente per la VAS;

Presenti: Carla Chiodini, Antongiulio Barbaro, Stefania Moroni, Antonella Bonini, Paolo Roberti, Graziella Ceravolo

Assenti: Marco Masi, Gennarino Costabile, Emanuala Balocchini, Aldo Ianniello

Z

A CO

R

1

R



visti

- -il d.lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte seconda relativa alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";
- -la legge regionale 10/2010 recante "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";
- -la legge regionale 65/2014 "Norme per il governo del territorio";
- -la legge regionale 25/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati"
- -la legge regionale 61/2014 "Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione rifiuti "

premesso che

- •la modifica del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) rientra nel campo di applicazione della LR 10/10 ed è sottoposta a verifica di assoggettabilità e contestuale fase preliminare di VAS ai sensi dell' art. 5 comma 3 lett. b della lr 10/10;
- •con nota ns prot. 0292462 del 26/07/2019 il proponente Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e inquinamenti ha trasmesso al NURV il documento preliminare di VAS redatto ai sensi dell' art. 8 comma 5 della Ir 10/10 per la decisione circa l'assoggettabilità del piano a VAS;
- •con nota ns. prot. 0293526 del 29/07/2019, per conto del NURV, il Settore Valutazione impatto ambientale -Valutazione ambientale strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana, ha avviato la consultazione sul documento preliminare dei soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 22 comma 3 della LR 10/10. La scadenza per l'invio di osservazioni e contributi è stata fissata il 28 agosto 2019;
- •con nota prot. 0293516 del 29/07/2019 il presidente del NURV ha comunicato ai componenti del NURV l'avvio della procedura di verifica e la pubblicazione in area riservata del documento preliminare di VAS redatto ai sensi dell'art. 8 comma 5 della Ir 10/10. La scadenza per l'invio dei contributi da parte dei componenti del NURV è stata fissata il 24 settembre 2019;
- ·Sono pervenuti i seguenti contributi e osservazioni da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e dai componenti del NURV:
- 1. Parco Nazionale Arcipelago Toscano ns prot. 0304948 del 05/08/2019;
- 2. Città Metropolitana Firenze ns prot. 0309449 del 08/08/2019;
- •3. Comune di Lucca ns prot. 0314820 del 14/08/2019;
- •4. Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto Arezzo -0317309 del 21/08/2019;
- •5. Autorità di Ambito Toscana Costa ns prot. 0323566 del 28.08.2019
- •6. Comune di Livorno ns prot. 0323826 del 28.08.2019
- •7. Azienda USL Toscana centro ns prot. 0324101 del 28.08.2019
- •8. Azienda USL Toscana sud est ns prot.0324165 del 28/08/2019
- 9. ATO Toscana Centro ns prot. 03244079 del 28.08.2019
- •10. Comune di Calenzano pervenuto tramite e-mail del 28.08.2019
- •11. MATTM ns prot. 0330222 del 04.09.2019
- •12. ARPAT ns. prot. 0353342 del 24.09.2019
- •13. Settore Tutela della Natura e del Mare ns prot. 0354118 del 24.09.2019

Sono pervenuti anche i seguenti contributi inerenti l'avvio del procedimento ai sensi della Ir 65/14:

•Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud - ns prot. 0308634 del 08.08.2019

N. Elek



•Comune di Montemurlo - ns prot. 0311626 del 09.08.2019

esaminati

i documenti prodotti dal Proponente:

•Documento preliminare di VAS della Modifica del Piano regionale di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati (art.22 e 23 della LR 10/10)

le osservazioni e i contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dai componenti del NURV che risultano essere agli atti d'ufficio del NURV e che sono state considerate nello svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla redazione del presente parere per gli aspetti pertinenti alle considerazioni ambientali e paesaggistiche, e che sono brevemente sintetizzati nella seguente tabella:

N.	Soggetto	Osservazione
1	Parco Nazionale Arcipelago Toscano	Si comunica che non risultano esserci particolari suggerimenti e osservazioni di merito.
2	Città Metropolitana di Firenze	La Città Metropolitana non rileva elementi di contrasto in relazione alla coerenza con il PTCP. Specifica inoltre che, considerato il carattere generico dei documenti, si riserva di esprimersi nelle successive fasi del procedimento quando il livello di dettaglio e approfondimento sarà maggiore.
3	Comune di Lucca	Il Comune di Lucca non rileva osservazioni o contributi di competenza in relazione al documento preliminare di VAS.
4	Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto Arezzo	La Soprintendenza fa una ricognizione degli impianti presenti nel territorio di competenza e rileva che vi è una concentrazione d'impianti ad Arezzo e Grosseto nonché nell'area senese per inceneritori e trattamenti biologici. In relazione al potenziamento di impianti esistenti o di dover procedere a nuove realizzazioni richiede fin da adesso: -l'esclusione di aree tutelate direttamente da DM ai sensi della parte III del Codice -il potenziamento di impianti di compostaggio e/o energia da rifiuti organici (biomasse ecc.) con tutti i possibili accorgimenti mitigativi finalizzati all'integrazione nella morfologia del paesaggio contermine; -la chiusura totale delle aree di discarica presenti nel territorio di competenza (Civitella P., Terranuova B., Abbadia SS) per le quali contestualmente alla chiusura è richiesta la redazione di progetto di riqualificazione paesaggistica ed ambientale. Considerando che gli obiettivi del procedimento di VAS in oggetto sono relativi anche alla bonifica dei siti inquinati, risulta fondamentale il recupero paesaggistico e ambientale dei siti di discarica, in particolare se interessano ambiti tutelati dalla II parte del Codice. Per gli interventi che saranno previsti sugli impianti esistenti si chiede una puntuale verifica dell'intervisibilità (Carta dell'intervisibilità teorica assoluta) al fine di individuare corrette misure mitigative ed un esame degli interventi in relazione alle invarianti strutturali, in particolare Invariante I "caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici" e Invariante IV "caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali". Richiede di valutare qualunque intervento anche ai sensi delle prescrizioni dell'Elaborato 8B del PIT per quanto attiene gli ambiti tutelati ope legis, di cui all'art. 142 del Codice. Per quanto attiene la Tutela Archeologica si fa presente che tutti gli interventi che interesseranno il sottosuolo occorrerà far riferimento alla procedura prevista del Dlgs 50/2016, per la verifi
5	ATO Toscana Costa	Chiede l'assoggettamento a VAS anche considerando che trattasi di impianto unico i cui effetti sono da valutare, non si può far riferimento ad impianti simili. Richiama la procedura di verifica di assoggettabilità svolta di recente sul Piano Straordinario (escluso con prescrizioni) che è in fase di approvazione e che ritiene coerente con la modifica del PRB ma chiede di valutare se il nuovo impianto di recupero è in grado di assorbire il flusso di ATO Toscana Costa oltre a quello di ATO Toscana Centro e se è compatibile con la volontà del Comune di Livorno di ridurre gli impatti ambientali che gravano sulla città con la dismissione del termovalorizzatore Picchianti. Trattandosi di "impianto di mercato" chiede la valutazione della coerenza con i principi del Dlgs 152/2006 (trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza negli ATO) le condizioni per la stipula di accordi interambito per la gestione delle carenze impiantistiche in singoli ambiti, misure di protezione e salvaguardia ambientale a vantaggio dei due comuni ospitanti ed indiretto a vantaggio dell'ATO Costa. Chiede che la VAS tenga conto e consideri effetti ambientali, tecnici ed economico-finanziari nell'ipotesi di utilizzo di tale impiantistica anche e soprattutto per ATO Toscana Costa. Adeguata base informativa e conoscitiva degli elementi progettuali connessi all'opera recependo istanze fase partecipativa delle amministrazioni e enti dei territori sedi dell'impianto nonché Autorità con competenze ambientali. Evidenzia che se dovesse essere attuata la soluzione impiantistica di mercato dovrebbe definire uno scenario univoco di lungo periodo per far fronte al fabbisogno energetico, anche dell'ATO Toscana Costa, e costituire elemento su cui basare efficace programmazione per la dismissione dell'impiantistica di Ambito (termovalorizzatore Picchianti)



1 ABiR R



	Azienda USL	Chiede assoggettamento a VAS. Evidenzia che il DP risulta scamo con pochi elementi di valutazione e
6	Azienda USL Toscana Centro	Chiede assignatarillo di Vice Errotina del Procedimento autorizzativo di Case Passerini sia tuttora in corso e come possa risultare segnala le seguenti criticità: *non è chiaro se il procedimento autorizzativo di Case Passerini sia tuttora in corso e come possa risultare congruente la modifica del PRB in oggetto con il dispositivo del TAR Toscana; *l'impianto "Bioraffineria" verrebbe localizzato nel Comune di Livorno che è inserito tra i SIN e per il quale viene citato uno studio (SENTIERI) che ha evidenziato diversi eccessi di mortalità e ricoveri; *chiedono se è stata verificata la fattibilità del conferimento di gran parte dei rifiuti all'impianto di gassificazione tramite trasporto ferroviario e una minima parte su gomma con riduzione delle emissioni di CO2 *evidenziano che gli obiettivi regionali assegnati ai tre ambiti sono lontani da raggiungere al 2020 per cui tale modifica dovrebbe rivalutare gli interventi a supporto del raggiungimento di questi obiettivi;
7	Azienda USL Toscana Sud Est	Idem come sopra
8	ATO Toscana Centro	Contributo informativo: evidenzia che le modifiche alla pianificazione di settore si rifletteranno sulla concessione in essere la cui durata è prevista fino al 2037. L'accesso all'impianto da parte del gestore unico è regolato da specifica convenzione tra ATO TC e Qthermo (gestore impianto) recepita da Alia SpA per cui qualsiasi alternativa al termovalorizzatore di Case Passerini deve necessariamente contenere le modalità di indennizzo della Società Qthermo. Sottolineano che in ATO Centro vi è scarsità di impianti per la gestione della frazione organica del rifiuto indifferenziato (sottovaglio), problematiche connesse alla gestione dei rifiuti ingombranti, della frazione organica da RD (FORSU) e del sopravaglio. Queste frazioni sono gestite grazie al ricorso di impianti fuori ATOTC. Carenza di elementi tecnici di dettaglio necessari all'espressione di una corretta valutazione che saranno oggetto di un secondo momento procedimentale. La proposta di utilizzare impianti industriali già presenti nel territorio regionale appaia indirizzata al trattamento del Combustibile Solido Secondario di cui rappresenta solo una frazione stimabile tra il 20% e 50%, quindi sembrerebbe permanere la criticità della gestione del sottovaglio che è quella di più difficile gestione per carenza di impianti (tamponata con ordinanze del Presidente della Regione emanate nel 2018 e 2019). Inoltre si passerebbe dal trattamento del rifiuto indifferenziato effettuato tutto in un unico impianto ad una filiera di trattamenti
9	Comune Livorno	Chiede l'assoggettabilità a VAS con implementazione e analisi di dettaglio degli effetti ambientali. Profili ambientali: chiede di implementare il PRB con attività di bonifica consortile per la risoluzione della problematica delle acque sotterranee di qualità scadente del S.I.R. della zona nord di Livorno. Profili di mobilità sostenibili: chiede di dettagliare la ripartizione delle quantità dei rifiuti per modalità di trasporto (ferroviario e su gomma). Profili urbanistici: viene inquadrata l'area sotto il profilo urbanistico, riportata la disciplina e gli obiettivi del PS e del RU vigenti da cui emerge il contrasto con la disciplina del RU. Profili socio-economici: chiede attente analisi degli effetti socio-economici e socio sanitari in particolare potenziali effetti sulla condizioni di salute della popolazione potenzialmente esposta, effetti del valore aggiunto e dell'occupazione e altri processi antropici caratteristici dell'area (industrie, viabilità, insediamenti civili, ecc.) ipotizzata per la localizzazione dell'impianto.
10	MATTM	OSSERVAZIONI GENERALI: •i contenuti del Rapporto preliminare appaiono piuttosto generici e per lo più di natura ipotetica per quanto attiene, in particolare, al capitolo 2: "Inquadramento generale della Modifica di piano" •osservano il paragrafo 3.6: "Valutazione degli effetti" che non sembra argomentare in modo analitico e tecnicamente rilevante ai fini della verifica di assoggettabilità VAS le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dalle modifiche ipotizzate, •la documentazione pubblicata non consente ai SCA di poter esprimere una valutazione significativa in merito all'assenza di probabili impatti significativi sull'ambiente derivanti dalle ipotesi di modifica descritte, neppure consente, ai fini di una eventuale consultazione preliminare di VAS, di esprimere un contributo sufficiente circa "la pontata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale". OSSERVAZIONI di CARATTERE METODOLOGICO: •richiamano i contenuti dell'Allegato I "Criteri per la verifica di assoggettabilità a VAS" di cui all'art. 12 de Digs 152/06 che non sono presenti nel documento preliminare e la mancanza di informazioni sufficienti pe una prima analisi dei rapporti tra le modifiche di piano e lo scenario ambientale di base, di un quadro di insieme delle metodologie di analisi e di valutazione per la verifica di assoggettabilità o che saranno sviluppate nel RA; •qualora l'AC dovesse propendere per la VAS si raccomanda di utilizzare i contenuti dell'Allegato VI Digs 152/06 utilizzando metodologie di analisi tecnicamente rilevanti e oggettive con matrici di confronto e tabelle di sintesi integrate con valutazioni di tipo qualitativo e quantitativo e argomentate in termini descrittivi, in modi di sintesi integrate con valutazioni di tipo qualitativo e quantitativo e argomentate in termini descrittivi, in modi di sintesi integrate con valutazioni di lipo qualitativo e quantitativo e argomentate in termini descrittivi, in modi di sostenibilità che saranno espressi nell

W B RR

evince però niente in merito alla più pertinente questione dei fanghi di depurazione, sia che questi vengano considerati rifiuti o sottoprodotti. Occorre invece tener conto che l'analisi di tali aspetti costituisce un tema non trascurabile in termini ambientali, gestionali ed economici.

Contenuti generici e di natura ipotetica con valutazione effetti che non argomenta in modo analitico e tecnicamente rilevante ai fini della verifica le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dalle modifiche ipotizzate. Il DP non consente ai SCA di poter esprimere valutazione significativa in merito all'assenza di impatti e di esprimere contributo per "informazioni da includere nel RA". Considerate le variazioni ipotizzate suggerirebbe opportunità di fare la VAS.

COMPONENTE SUOLO:

Si rileva altresì che non sono menzionate le subentrate Autorità di bacino distrettuali del Po, dell'Appennino Settentrionale e dell'Appennino Centrale competenti per il territorio regionale, pure essendo state elencate tra i soggetti interessati dal procedimento (paragrafo 3.3 a pag. 11), né la pianificazione di settore che oggi fa capo alle stesse (Piano di Assetto Idrogeologico - PAI, Piano di Gestione del Rischio di Alluvione - PGRA). Sono invece esposti una serie dati di cui non è fornita la fonte esatta (sia la Direttiva Alluvioni che il D.Lgs. 49/2010 non indicano i valori del dissesto), pertanto non è verificabile l'attendibilità delle percentuali indicate dei territori interessati dai fenomeni alluvionali, di frana e di erosione.

Non sembra essere sviluppata un'analisi esaustiva dell'impatto potenziale delle previsioni del nuovo Piano di gestione dei rifiuti, né sembrano essere individuati compiutamente gli strumenti di pianificazione della difesa del suolo ai quali fare riferimento, sia nel più ampio ambito territoriale regionale, sia nello specifico settore che sembra dovrà essere direttamente interessato dalle modifiche del vigente PRB.

GESTIONE RIFIUTI:

Si evidenzia che la soluzione alternativa prospettata, anche dal punto di vista dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179), appare valida e percorribile in quanto consentirebbe di sottrarre alla discarica una quota parte di scarto del trattamento dei rifiuti e tenuto conto che l'impianto da realizzare andrebbe ad impattare su un'area già industrializzata, permettendo "una forte sinergia sia a livello economico che ambientale", sotto l'aspetto gestionale dei rifiuti non si rilevano particolari motivi ostativi alla soluzione prospettata.

In relazione alla volontà della regione di avviare entro fine anno il procedimento di modifica del Piano dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati per rispondere ai nuovi obiettivi europei richiamano la necessità di modificare il Piano anche in funzione del nuovo pacchetto rifiuti, approvato il 30 maggio 2018, sia per adeguare i contenuti dei piani alla nuova Direttiva sia per tenere conto dei nuovi e più ambiziosi obiettivi fisati dalla stessa. Infatti, come già scritto nella nota 2781/RIN (MATTM) del 14.2.2019, la Commissione europea ritiene che i piani di gestione dei rifiuti debbano essere aggiornati alle disposizioni del pacchetto rifiuti già alla data prevista per il recepimento delle direttive (5 luglio 2020).

CONCLUSIONI: Considerato i criteri dell'Allegati I e l'assenza di una proposta di modifica preliminare di Piano sufficientemente definita non consente di fornire indicazioni esaustive rispetto alle finalità di consultazione artt. 12 e 13 del DIgs 152/06. La genericità dei contenuti tecnici non consente di verificare la presenza di possibili impatti e individuare ambiti di interferenza del piano e le componenti interessate. rimandando ogni opportuna considerazione in merito all'efficace svolgimento delle consultazioni preliminari e al prosieguo del procedimento in oggetto al NURV.

Comune Calenzano

Positiva la previsione di eventuale superamento di case Passerini ma oggettiva difficoltà ad esprimere un contributo fattivo in questa fase per mancanza di dettagli della struttura progettuale atta a dimostrare la chiusura del ciclo rifiuti.

12 ARPAT

ARPAT evidenzia che la modifica di Piano viene indicata in modo generico e ipotetico: viene fatto cenno, quale eventuale alternativa al termovalorizzatore di Case Passerini, ad un impianto di gassificazione ad alta temperatura nell'ambito di una collaborazione tra ALIA e ENI all'interno della Raffineria di Livorno.

La documentazione non contiene una trattazione delle caratteristiche di tale impianto, né degli ulteriori impianti che sarebbero necessari per la preparazione del rifiuto per l'invio ad esso, né vengono approfondite le modalità di conferimento dei rifiuti nei vari impianti.

Nel DP viene fatto riferimento alle modifiche sulla pianificazione dei rifiuti introdotte dalla L.R. 61/2014 nella L.R. 25/1998 e alla necessità di adeguamento dell'attuale PRB a tale mutato contesto normativo, indicando che l'avvio del procedimento di modifica del PRB è previsto entro la fine dell'anno in corso. L'art. 26 c. 2 della L.R. 61/2014 prevede che l'adeguamento del PRB alle disposizioni della stessa legge debba avvenire entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della stessa, cioè novembre 2016.

RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI

Nel DP viene fatto riferimento al PRS e al PAER.

Nel DP sono richiamati e confermati gli obiettivi del PRB di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti, ma visto l'oggetto della modifica non è chiara la coerenza della modifica con il rispetto di tali obiettivi. Dovrebbe essere fatta una verifica di coerenza almeno con lo stesso PRB e con il PRQA, in particolare per quanto previsto all'art. 10 Parte IV (Norme tecniche di attuazione del PRQA).

CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO

Nel DP vengono accennati alcuni dati su alcune matrici ambientali in modo generico e a livello di ambito regionale. Non è presente una trattazione delle condizioni di criticità ambientali delle specifiche aree che potrebbero essere interessate dagli impatti della modifica.

SLAB.

S. S. S.

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI

Nel DP la valutazione degli effetti è rimandata ad una fase successiva.

IMPOSTAZIONE DELL'ANALISI DELLE ALTERNATIVE

Nel DP è indicato che la valutazione delle alternative sarà fatta attraverso un approccio comparativo (costibenefici, analisi SWOT, LCA, ecc...) e tenendo conto sia delle eventuali azioni/interventi di completamento della dotazione impiantistica esistente, sia dell'eventuale riorganizzazione del servizio per la chiusura della filiera.

IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Nel DP non è trattato l'argomento.

CONCLUSION

Il documento presentato risulta carente in merito alle informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente secondo i criteri di cui all'allegato 1 della LR. 10/2010 (caratteristiche della modifica di piano, caratteristiche degli impatti e caratteristiche delle aree interessate), per cui non è possibile esprimersi a riquardo.

Peraltro dalla documentazione non è chiaro se l'impianto di gassificazione ad alta temperatura ipotizzato sia un'effettiva alternativa alla gestione delle quantità ma soprattutto delle qualità dei rifiuti previsti in ingresso al

termovalorizzatore di Case Passerini.

Anche allo scopo di sostanziare e sostenere le scelte di pianificazione, ARPAT ritiene necessaria una trattazione adeguata con descrizione approfondita delle azioni di modifica di Piano e delle criticità ambientali esistenti e una dettagliata analisi degli impatti ambientali derivanti da tutte le azioni conseguenti (anche per gli ulteriori impianti complementari necessari alla preparazione del rifiuto per l'avvio all'impianto proposto e considerando le conseguenti necessità di trasporto dei nfiuti a tali impianti e da essi all'impianto proposto), arrivando anche a un'analisi comparativa delle alternative supportata da un bilancio complessivo degli effetti ambientali.

13 Tutela Settore della Natura e del Mare

Il settore evidenzia che l'area in cui si prevede l'impianto, situata all'interno della Raffineria di Livorno già esistente, è collocata ad una distanza che varia da 0,5 a 2 km dalle seguenti Aree Protette e Siti Natura 2000:

ZSC/ZPS - IT5160001 Padule di Suese e Biscottino in parte sovrapposta alla Riserva Naturale Regionale - RPLI02 Oasi della Contessa

ZSC/ZPS - IT5170002. Selva pisana in parte sovrapposta alla Zona Ramsar AR-PI-LU-02 - Lago e Padule di Massacciuccoli- Macchia di Migliarino - Tenuta di S. Rossore entrambe all'interno del Parco regionale Migliarino S. Rossore e Massaciuccoli.

I contenuti del DP risultano piuttosto generici e non supportati da elementi in grado di valutare un'assenza di potenziali effetti significativi sulle matrici ambientali.

La vicinanza di aree sensibili quali ZSC/ZPS, e aree naturali protette e la localizzazione all'interno di un'area già gravemente compromessa, determinano la necessità di una analisi di dettaglio sugli effetti ambientali con conseguente studio di incidenza volto ad individuare i principali effetti sui siti Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi secondo l'art.87 della. I.r. 30/2015.

Le informazioni acquisite indicano che sulla modifica al PRB permane un margine di incertezza che, per i principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa. Più in generale non si ritengono soddisfatti i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'Allegato 1 -comma 2 alla I.r. 10/10.

In generale si ricorda:

- che i possibili impatti cumulativi delle opere sui siti Rete Natura 2000 e le necessarie misure di mitigazione devono essere definite anche nelle aree limitrofe così come richiesto dall'art.88 della I.r. 30/2015;

- che per quanto riguarda gli interventi che ricadono all'interno delle Riserve regionali naturali si raccomanda di tenere in considerazione i regolamenti approvati ed i necessari Nulla-osta per l'esecuzione dei lavori.;

L'analisi deve essere effettuata seguendo i riferimenti normativi vigenti e in particolare i documenti tecnico scientifici prodotti a livello comunitario, nazionale e regionale.


Si ricorda comunque la manualistica di settore, in considerazione del principio di precauzione e al fine di definire, nel caso, le necessarie misure di mitigazione e i possibili impatti cumulativi delle opere oltre all'ampia bibliografia disponibile sull'argomento, si richiama la normativa di settore sotto riportata:

- legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico – ambientale regionale" (pubblicata in data 25 marzo 2015 sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte prima n.14) e smi;

- D.G.R. n.1223/15 Direttiva 92/43/CE "Habitat" art.4 e 6 Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione) per tutti i Siti di Importanza Comunitaria. Tali misure sito specifiche riportate negli Allegati B e C della richiamata D.G.R. sostituiscono integralmente, per i SIC e SIC/ZPS e per quanto concerne le specie ed habitat di interesse comunitario, la sezione "Indicazioni per le misure di conservazione" di ciascuna delle relative schede descrittive di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 644/04 e della DGR n. 1006/14 di sua

- aggiornamento dell'elenco dei Siti Natura 2000 avvenuto con D.C.R. n. 26 del 24 marzo 2015 e con successiva D.C.R. n.27 del 26 aprile 2017;

- DGR 454/08 dove sono stati individuati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone di protezione speciale ZPS dando attuazione al D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;



rilevato che

l'osservazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto Arezzo ha contenuti generali che non attengono strettamente alla modifica del PRB in oggetto e che potranno risultare utili al proponente nella revisione generale del PRB di prossimo avvio;

considerato che

Il Documento preliminare contiene le seguenti informazioni come di seguito brevemente riassunte. Nella <u>Premessa (par. 1) e nel paragrafo 2</u> viene indicato come si inquadra la modifica del PRB rispetto al quadro normativo e al piano vigente, alla pianificazione sovraordinata.

Il Piano è previsto a livello nazionale dall'art. 199 del Dlgs 152/2006 e a livello regionale i suoi contenuti sono esplicitati all'art. 9 della lr 25/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati". Il PRB costituisce atto di governo del territorio a scala regionale (art. 11 comma 1 lr 65/2014), il piano attualmente vigente è stato approvato con DCR n. 94 del 18/11/2014.

Prima delle modifiche introdotte con la Ir 61/2014, la pianificazione in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati era articolata su tre livelli: regionale, interprovinciale e di ambito, per quanto concerne i rifiuti, o di comune per gli interventi di bonifica. Nell'ambito del riassetto della governance e della pianificazione di settore è stato eliminato il livello di programmazione interprovinciale quindi il PRB costituisce l'unico riferimento di pianificazione in merito ai fabbisogni, alla tipologia e al complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani da realizzare o di cui si prevede la chiusura/riconversione.

Il completamento del processo di ridefinizione degli strumenti di pianificazione regionale di settore si concluderà con l'adeguamento del PRB alle disposizioni della Ir 61/2014 che dovrà rispondere inoltre anche ai nuovi obiettivi europei previsti dal quadro normativo sui rifiuti e alle azioni previste dal piano d'azione per l'economia circolare adottato dalla commissione Europea nel dicembre 2015.

La modifica del PRB anticipa in maniera puntuale la generale revisione della dotazione impiantistica di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani che sarà oggetto del successivo adeguamento del PRB il cui avvio del procedimento è previsto entro il 2019.

L'obiettivo della modifica è quello di dare risposta alla mancata realizzazione del termovalorizzatore di Case Passerini evitando ulteriori ritardi nella razionalizzazione della dotazione impiantistica necessaria a chiudere il ciclo dei rifiuti urbani

L'impianto è stato oggetto di un travagliato percorso autorizzativo avviato nel 2013 che ha portato all'ottenimento di una valutazione di compatibilità ambientale nel 2014. Attualmente l'impianto non possiede un atto autorizzativo efficace ed è in corso un procedimento, in ottemperanza dell'Ordinanza del TAR Toscana n. 326/2019 finalizzato alla "riprogrammazione dei boschi della Piana" la cui realizzazione è condizione necessaria per poter autorizzare la realizzazione dell'impianto stesso.

Il proponente evidenzia che si rende pertanto opportuno se non addirittura necessario individuare puntualmente soluzioni diverse da considerare nell'ambito della pianificazione del ciclo dei rifiuti in una logica di economia circolare assicurando al contempo il perseguimento dei nuovi obiettivi europei e il rispetto dei principi di responsabilità, prossimità e autosufficienza regionale. In particolare, con riferimento al sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti urbani, la proposta di modifica punta all'individuazione di soluzioni alternative rispetto all'inceneritore di Case Passerini, che possano garantire in tempi congrui una destinazione dei flussi che dall'ambito Toscana Centro sarebbero stati destinati a tale impianto. Nel perseguire tale finalità il piano opera in coerenza con l'impostazione strategica del piano precedente senza prevedere modifiche agli obiettivi fissati dal PRB.

Nel <u>paragrafo 3</u> sono trattati aspetti procedurali, modalità e tempistiche del procedimento. La modifica viene sottoposta a verifica di assoggettabilità in quanto considerata modifica minore, anche se si ricorre all'art. 8 comma 5 della Ir 10/10 che prevede l'avvio contestuale della fase preliminare, procedimento semplificato nel caso di assoggettamento a VAS.

R

M.B.

E

R

7

Per quanto riguarda il rapporto con altri piani e programmi si evidenzia che il PRB ha una duplice natura configurandosi come strumento di pianificazione territoriale e strumento di programmazione e risponde:

1. agli obiettivi definiti nei piani gerarchicamente superiori (PRS, PIT, PAER);

2. si integra con gli strumenti di programmazione economica e finanziaria e con gli obiettivi stabiliti nella pianificazione di settore, con particolare riferimento alle attività estrattive, alla qualità dell'aria, alla difesa del suolo, alla gestione delle risorse idriche, all'attività agricola e forestale, all'attività dei distretti e dei poli industriali ecc, contribuendo alla loro evoluzione verso la sostenibilità e, in questo modo, al loro consolidamento e sviluppo.

In riferimento al PRS e al PAER sono enucleati gli obiettivi e indirizzi regionali ivi contenuti in materia ambientale in linea con la programmazione europea 2014 - 2020. In riferimento alla coerenza con il PIT non è riportata alcuna informazione.

In relazione al contesto ambientale si fa riferimento al quadro conoscitivo ambientale ricostruito dall'attività di reporting ambientale di ARPAT attraverso la redazione della "Relazione sullo stato dell'ambiente in Toscana", in collaborazione con IRPET, ARRR, Lamma, ARS.

II PRB assume inoltre come riferimento i dati dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR2), la "Relazione sullo stato dell'ambiente in Toscana", edizione 2014, e l'Annuario dei dati ambientali 2017 a cura

Viene poi riportato un quadro di sintesi dei dati di cui alle fonti sopra citate in riferimento alle seguenti componenti ambientali: rifiuti, emissioni climalteranti, aria, acqua, suolo, consumi energetici, inquinamento acustico.

In relazione alla componente rifiuti viene evidenziato quanto segue.

Nel 2017 la produzione di rifiuti urbani è stata di 2,24 milioni di tonnellate, quasi 67.000 t in meno rispetto all'anno precedente (-2,9% in peso). La produzione pro capite di rifiuti urbani è diminuita di 17 kg/abitante rispetto al 2016, attestandosi a 600 kg/abitante.

Nel 2017 (ultimo dato disponibile) in Toscana si sono registrati i seguenti risultati rispetto al 2014:

- la tendenziale stabilizzazione dell'ammontare complessivo dei rifiuti prodotti (-1%);
- l'incremento del 6% in peso delle raccolte differenziate;
- la diminuzione dei rifiuti urbani indifferenziati del 18% in peso;

In generale il dato conferma il costante incremento della percentuale di raccolta differenziata (percentuale e pro capite) a fronte di una regolare riduzione dei rifiuti urbani residui, rispetto ai dati relativi al 2014.

Per quanto attiene al sistema impiantistico di recupero, riciclo e trattamento il sistema toscano al 2017 conta:

- •11 impianti di compostaggio autorizzati a trattare anche i rifiuti organici CER 200108. La potenzialità complessiva autorizzata era pari a 395.614 t/a; la quantità trattata è stata pari a 305.000 tonnellate.
- •3 impianti per il solo trattamento meccanico dei rifiuti urbani indifferenziati che hanno trattato circa 138.500 tonnellate di rifiuti.
- •12 impianti di trattamento meccanico-biologico; la potenzialità complessiva autorizzata era di circa 1.030.000 tonnellate annue (1.063.000 tonnellate se consideriamo la potenzialità massima dell'impianto di Grosseto), mentre la quantità trattata è stata pari a 804.000 tonnellate.
- •5 impianti d'incenerimento (l'impianto di Pisa da metà 2018 non risulta operativo) per una potenzialità autorizzata complessiva di 292.000 tonnellate, mentre la capacità per il solo trattamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani trattati era di circa 275.000 tonnellate (quantitativo variabile in funzione dell'effettivo PCI del combustibile in ingresso).

La quantità di rifiuti trattata nel 2017 è stata circa 274.000 tonnellate, di cui la quasi totalità rappresentata da rifiuti di provenienza urbana. Il recupero energetico, solo di tipo elettrico, è attivo in tutti gli impianti; la produzione energetica specifica è variabile tra 0,39 MWh/t e 0,65 MWh/t.

Al 31/12/2017 risultavano operative 7 discariche a cui sono stati conferiti rifiuti urbani e rifiuti urbani trattati. La capacità residua era di circa 2,79 milioni di metri cubi senza contare l'ampliamento già autorizzato alla discarica di Peccioli di ulteriori 1,97 milioni di metri cubi.

La quantità di rifiuti urbani o rifiuti urbani trattati smaltita nel 2017 è stata pari a circa 999.000 tonnellate, mentre il totale smaltito è di 1,34 milioni di tonnellate inclusi i flussi di rifiuti speciali (circa 343.000 tonnellate).

Nel paragrafo 3.6 viene svolta in modo sintetico la valutazione degli effetti e messe in luce le seguenti considerazioni.

1 Lib Se R



Si ribadisce che l'obiettivo della modifica del PRB è quello di dare una risposta alternativa alla mancata realizzazione del termovalorizzatore di Case Passerini (Comune di Sesto Fiorentino, Città metropolitana di Firenze). Al fine di evitare ulteriori ritardi nella razionalizzazione della dotazione impiantistica necessaria a chiudere il ciclo dei rifiuti urbani e derivanti dal loro trattamento in Toscana, risulta opportuno individuare almeno un'alternativa impiantistica al termovalorizzatore di Case Passerini che garantisca in tempi congrui una destinazione ai flussi che dall'ambito Toscana Centro sarebbero stati destinati a tale impianto.

Tale alternativa dovrà consentire, in una logica di economia circolare e nel pieno rispetto del quadro normativo di riferimento per la materia e in tema di concorrenza, la corretta chiusura della filiera per

quanto attiene la gestione dei flussi di rifiuti programmati nella pianificazione vigente.

Contestualmente dovranno essere riorientati i flussi attualmente destinati a tale impianto verso la filiera impiantistica alternativa individuata, anche attraverso una complessiva riprogrammazione del ciclo rifiuti dell'ATO Toscana Centro, in accordo con l'Autorità di ambito.

Nel quadro più generale degli obiettivi fissati al 2020 dal PRB vigente, gli interventi previsti mirano all'attuazione dell'obiettivo specifico dell'autosufficienza e del principio di prossimità nonché dell'efficienza economica nella gestione dei rifiuti a scala regionale.

La modifica si propone inoltre di cogliere le opportunità che possono derivare dalla presenza o dalla futura realizzazione di impianti "di mercato" per il recupero dei rifiuti urbani e derivanti dal loro trattamento, anche ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 comma 2 lettera d) della Ir 25/1998. Tale articolo stabilisce infatti che, ai fini della pianificazione dei flussi di tali rifiuti e degli impianti da realizzare, occorre tenere conto dell'offerta proveniente dal sistema industriale.

Il proponente specifica che non si prevedono modifiche agli obiettivi fissati dal PRB vigente, ma solo una puntuale valutazione di almeno un'alternativa al termovalorizzatore di Case Passerini che, in seguito all'analisi comparativa, consenta il suo eventuale superamento con la contestuale riorganizzazione dei flussi di rifiuti, in accordo con l'Autorità di Ambito, e una ricalibrazione della dotazione impiantistica di trattamento.

Ciò premesso, l'individuazione di soluzioni alternative anche al di fuori della sfera di competenza stringente della pianificazione ai sensi dell'art. 199 del D.lgs 152/2006, costituisce il requisito indispensabile per procedere ad una valutazione comparativa degli aspetti tecnici, ambientali ed economici necessaria a sancire l'eventuale superamento del termovalorizzatore.

La Regione intende infatti favorire la realizzazione di impianti di recupero dei rifiuti derivanti dal trattamento e/o dalla raccolta dei rifiuti urbani. Una prima opportunità si sta prefigurando nell'ambito di una collaborazione tra il gestore unico di Ato Toscana Centro (ALIA spa) e un soggetto industriale (ENI Spa), che prevede la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti finalizzato alla produzioni di combustibili da fonti rinnovabili.

Si tratterebbe di un impianto di gassificazione ad alta temperatura che verrebbe alimentato da rifiuti provenienti dal trattamento degli urbani, finalizzato alla produzione di carburanti.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 866 del 5/7/2019 la Regione Toscana ha approvato uno schema di Protocollo tra Regione Toscana, ENI S.p.A., Alia Servizi Ambientali S.p.A. nel quale si rileva che Eni S.p.A e Alia Servizi Ambientali S.p.A "hanno positivamente valutato la possibilità di realizzare congiuntamente impianti che, utilizzando prevalentemente alcune matrici di rifiuti quali la frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata, la frazione secca proveniente dai trattamenti meccanici di selezione del rifiuto indifferenziato ("CSS" - Combustibile Solido Secondario) e gli scarti plastici provenienti dal trattamento delle raccolte differenziate, producano biolio, biometano, biometanolo e bioidrogeno".

In particolare, il protocollo rileva l'intenzione delle due società di realizzare all'interno della Raffineria di Livorno di proprietà di Eni spa (di seguito la "Raffineria"), costituendo un'azienda dedicata allo scopo, un impianto di raffineria per carburanti rinnovabili (di seguito "Raffineria di Livorno") per il trattamento degli scarti di rifiuti combustibili (CSS/sovvalli) provenienti dal trattamento meccanico dei rifiuti indifferenziati urbani (RUI), dalla selezione degli imballaggi in plastica/multimateriale, dalla raffinazione delle matrici organiche in compostaggio, dalla selezione dei rifiuti ingombranti e tessili, della potenzialità

W AB. R



di circa 170.000-200.000 t/a con lo scopo di produrre metanolo "rinnovabile" per una quantità ipotizzata pari a 90.000-100.000 t/a.

I rifiuti contenenti plastiche non riciclabili andranno ad alimentare la Raffineria di Livorno proverranno dagli scarti di trattamento dei rifiuti raccolti nella Regione Toscana.

Il progetto, come evidenziato nel protocollo, prevede:

- a) costruzione dell'impianto di raffineria all'interno della Raffineria di Livorno già esistente. Ciò permetterebbe una forte sinergia sia a livello economico che ambientale, utilizzando gli impianti di trattamento dei reflui e di produzione di energia elettrica esistenti nella Raffineria e dall'altra parte permettendo l'utilizzo dei prodotti della Raffineria di Livorno nella Raffineria (metanolo, azoto etc..) con vantaggi dal punto di vista del consumo del suolo che delle opere infrastrutturali;
- b) utilizzo/recupero di rifiuti solidi residui da trattamenti meccanici con sottrazione di flussi di rifiuti dallo smaltimento;
- c) produzione di carburanti "rinnovabili" in sostituzione a quelli tradizionali, di metanolo rinnovabile da utilizzare come carburante (produzione MTBE per le benzine) anche ai fini dell'alimentazione dei mezzi di ALIA spa e di altri soggetti esercenti servizi pubblici locali;
- d) ridotti impatti emissivi (principalmente CO2 e azoto, nessuna emissione di diossine);
- e) conferimento di gran parte dei rifiuti all'impianto di gassificazione tramite trasporto ferroviario e solo una parte (più limitata e limitrofa) su gomma con notevole riduzione delle emissioni di CO2 da trasporto.

Nel paragrafo 3.7, in coerenza con l'art. 8 co. 5 della Ir 10/10 vengono delineati gli elementi per la costruzione del Rapporto Ambientale nel caso di assoggettamento a VAS come di seguito sintetizzati.

Le valutazioni dovranno assicurare che gli effetti ambientali e territoriali attesi dalla soluzione alternativa, che verrà rappresentata nel dettaglio nella proposta di piano, siano migliorativi rispetto al quadro territoriale e ambientale vigente.

A tal fine, occorrerà considerare comparativamente gli effetti localizzativi, gli impatti emissivi, gli effetti compensativi derivanti dall'adozione di soluzioni di riciclo, recupero di materia ed energia.

A tal proposito, l'analisi comparativa si svilupperà:

- •sul piano tecnico, considerando le soluzioni impiantistiche alternative a Case Passerini alla luce delle opportunità che si renderanno disponibili in un'ottica di economia circolare sia nell'ambito dei sistemi produttivi che del settore dei rifiuti;
- •sul piano ambientale, effettuando una valutazione comparativa sia sul quadro emissivo e più in generale degli impatti sulle principali matrici ambientali del termovalorizzatore di Case Passerini e dei nuovi impianti che verranno individuati ai fini della valutazione;
- •sul piano economico-finanziario, dovranno essere comparati i piani industriali ed economico finanziari degli interventi sottoposti a valutazione. Si dovranno considerare altresì, ai fini della valutazione della sostenibilità, anche i costi effettivamente sostenuti e riconoscibili in base alla convenzione stipulata tra ATO Toscana Centro, Q-Thermo e Quadrifoglio nel 2016, in modo da non comportare costi aggiuntivi per la collettività.

La Regione Toscana ha tra i suoi obiettivi quello di favorire la realizzazione di impianti di trattamento che consentano di valorizzare i rifiuti derivanti dal trattamento degli urbani "con valore energetico", coerentemente con gli orientamenti espressi dalle direttive europee.

Una prima opportunità si sta prefigurando nell'ambito di una collaborazione tra il gestore unico di ATO Toscana Centro e un soggetto industriale, che prevede la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti finalizzato alla produzioni di combustibili da fonti rinnovabili.

Tale ipotesi verrà valutata nell'ambito dell'analisi comparativa tecnica, ambientale ed economico finanziaria di cui sopra da svolgere nel corso del procedimento di puntuale modifica del Piano.

Le valutazioni terranno conto adeguatamente del quadro istituzionale e normativo vigente in materia di rifiuti, delle norme sulla concorrenza, di quanto stabilito nei contratti di servizio/convenzioni siglati con l'Autorità di ambito Toscana Centro.

1 SE AD. R

L'elaborazione del processo decisionale correlato alla valutazione sarà articolato sulla base di tre fasi specifiche:

- 1. la formulazione di alternative o scenari tenendo conto anche di quanto previsto nello schema di Protocollo tra Regione Toscana, ENI S.p.A., Alia Servizi Ambientali S.p.A. approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 866 del 5/7/2019;
- 2. la valutazione delle alternative, in termini tecnici, ambientali ed economico-finanziari, anche attraverso un approccio comparativo (costi-benefici, analisi SWOT, LCA, ecc...) e tenendo conto sia delle eventuali azioni/interventi di completamento della dotazione impiantistica esistente, sia dell'eventuale riorganizzazione del servizio per la chiusura della filiera;
- 3. la scelta, ossia la selezione delle opzioni, in base all'esito della valutazione effettuata. A seguito dell'individuazione e della valutazione di significatività degli effetti e delle incidenze del PRB, in sede di elaborazione del Rapporto ambientale sarà proposto l'inserimento di eventuali misure atte a ridurre, impedire o mitigare gli stessi nei settori per i quali la Regione ha specifiche competenze. Si propone, inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, di proporre misure atte a potenziare eventuali effetti ambientali positivi che in sede valutativa siano risultati come poco significativi. In questo modo si avrà la possibilità di massimizzare tali effetti, soprattutto agendo a livello di effetti sinergici o cumulativi su un singolo tema/aspetto ambientale, migliorando complessivamente la sostenibilità del PRB.

esprime il seguente provvedimento di verifica

la Modifica del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (PRB) è assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica per le seguenti motivazioni

La proposta di modifica punta all'individuazione di soluzioni alternative al termovalorizzatore di Case Passerini che possano garantire in tempi congrui il riorientamento dei flussi attualmente destinati a tale impianto verso la filiera impiantistica alternativa individuata e la corretta chiusura della filiera dei rifiuti in una logica di economia circolare, anche attraverso una complessiva riprogrammazione del ciclo rifiuti dell' ATO Toscana Centro.

La modifica si pone nell'ottica di cogliere l'opportunità che possono derivare dalla presenza o dalla futura realizzazione di impianti "di mercato" per il recupero dei rifiuti urbani, anche tenendo conto di una prima opportunità prefigurata nell'ambito di una collaborazione tra il gestore unico di ATO Toscana Centro e un soggetto industriale che prevede la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti finalizzato alla produzione di combustibili da fonti rinnovabili all'interno della raffineria di Livorno già esistente (Schema di Protocollo tra Regione Toscana, ENI S.p.A., Alia Servizi Ambientali S.p.A. DGR n. 866 del 5/7/2019).

Si prende atto che la scelta di affidarsi ad "impianto di mercato", localizzato a Livorno nell'Ambito di ATO Toscana Costa, consentirebbe di impattare su un'area già industrializzata, oltre a sottrarre una quota parte di rifiuti dalla discarica. L'ipotesi di soluzione impiantistica brevemente delineata cosiddetta "Raffineria Livorno", qualora si realizzasse, sembrerebbe contenere profili innovativi sul piano tecnico.

Si evidenzia però che la documentazione non contiene una trattazione delle caratteristiche di tale impianto, né degli ulteriori impianti che sarebbero necessari per la preparazione del rifiuto per l'invio ad esso, né vengono approfondite le modalità di conferimento dei rifiuti nei vari impianti. Peraltro non è chiaro se l'impianto di gassificazione ad alta temperatura ipotizzato sia un'effettiva alternativa alla gestione delle quantità ma soprattutto delle qualità dei rifiuti previsti in ingresso al termovalorizzatore di Case Passerini.

L' "Inquadramento generale della Modifica di piano" (cap. 2) riporta contenuti di natura ipotetica e le analisi e valutazioni di cui alla "Valutazione degli effetti" (paragrafi 3.6 e 3.7) non scendendo nel dettaglio analitico degli impatti e delle aree che possono essere interessate dalle modifiche ipotizzate. Le informazioni per una prima analisi dei rapporti tra le modifiche di piano e lo scenario ambientale di base non consentono in questa fase del procedimento di escludere impatti significativi negativi.









In particolare si rileva che il documento si limita a descrivere le motivazioni che portano alla modifica del piano, non opera una scelta definitiva che di fatto viene rimandata alle fasi successive di maggior approfondimento; si ritiene opportuno che detti approfondimenti debbano essere condotti anche in coerenza con l'esito delle valutazioni ambientali e in relazione a possibili scenari alternativi e/o alternative impiantistiche che saranno definiti nelle successive fasi del procedimento.

La genericità dei contenuti tecnici non consente di verificare la presenza di possibili impatti significativi negativi e individuare ambiti di interferenza della modifica del piano e le componenti ambientali interessate.

In conclusione, per quanto sopra delineato, si rende necessario approfondire le valutazioni ambientali della proposta di modifica preliminare di Piano che non risulta sufficientemente definita e che presenta, in questa fase, elementi di incertezza e non consente di fornire indicazioni esaustive rispetto alle finalità di consultazione dell'art. 22 e ai criteri dell'Allegato I della LR 10/10.

In coerenza con quanto indicato all'art. 8 comma 5 per le finalità della consultazione della fase preliminare di VAS, art. 23 comma 2 della Ir 10/10, si riportano le seguenti indicazioni per l'implementazione del Rapporto ambientale.

1. Anche allo scopo di sostanziare e sostenere le scelte di pianificazione, si ritiene necessaria una trattazione adeguata con descrizione approfondita delle azioni di modifica di Piano e delle criticità ambientali esistenti e una dettagliata analisi degli impatti ambientali derivanti da tutte le azioni conseguenti (anche per gli ulteriori impianti complementari necessari alla preparazione del rifiuto per l'avvio all'impianto proposto e considerando le conseguenti necessità di trasporto dei rifiuti a tali impianti e da essi all'impianto proposto), arrivando anche a un'analisi comparativa delle alternative supportata da un bilancio complessivo degli effetti ambientali.

Si prende atto che il proponente valuta almeno un'alternativa al termovalorizzatore di Case Passerini che consenta il suo eventuale superamento in seguito all'analisi comparativa da effettuarsi sul piano tecnico, ambientale ed economico-finanziario, con la contestuale riorganizzazione dei flussi di rifiuti e una ricalibrazione della dotazione impiantistica di trattamento.

Viene inoltre specificato che saranno considerati gli effetti localizzativi, gli impatti emissivi, gli effetti compensativi derivanti dall'adozione di soluzioni di riciclo, recupero di materia ed energia anche attraverso un approccio comparativo (costi-benefici, analisi SWOT, LCA, ecc...) e tenendo conto sia delle eventuali azioni/interventi di completamento della dotazione impiantistica esistente, sia dell'eventuale riorganizzazione del servizio per la chiusura della filiera.

Si sottolinea che la valutazione delle alternative dovrà essere affrontata considerando l'intera filiera dei rifiuti prendendo in esame nel dettaglio i seguenti aspetti: l'analisi dei flussi, la ripartizione delle quantità dei rifiuti per differenti modalità di trasporto previste (trasporto ferroviario e su gomma), oltre al volume dei veicoli/giorno in ingresso/uscita con la valutazione delle percorrenze degli stessi, le allocazioni, la tipologia impiantistica per il trattamento ecc.

- 2. Nell'ambito dello svolgimento delle analisi di coerenza, si ritiene opportuno verificare la coerenza interna della modifica in oggetto rispetto al PRB vigente e all'Allegato 4 "Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (lett. e, articolo 9, comma 1 della lr 25/1998). Dovrebbe essere fatta una verifica di coerenza anche con il PRQA, in particolare per quanto previsto all'art. 10 Parte IV (Norme tecniche di attuazione del PRQA).
- 3. Si ritiene opportuno far presente quanto segnalato dalle Autorità di Ambito (si rimanda ai contenuti di dettaglio delle OSS. 5 e 8 sintetizzati in tabella pag. 3-7):

•quanto richiamato nel DP relativamente all'individuazione di soluzioni alternative "anche al di fuori della sfera di competenza stringente della pianificazione ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs 152/2006" dovrà essere oggetto di approfondimento. Nell'ambito della valutazione di tale opportunità di mercato, che potrebbe essere localizzata all'interno del territorio di ATO Costa, dovrà essere valutata la coerenza con i principi enucleati nel Testo Unico Ambientale (artt. 182 bis e 199), e le eventuali condizioni attraverso le quali potranno essere stipulati i necessari accordi interambito per la gestione di carenze impiantistiche in singoli ambiti, ivi incluse le misure di compensazione, anche in termini di incentivi economici, che vadano a calmierare le tariffe applicate dal Gestore Unico nell'Ambito Toscana Costa; o



CR AB.



di investimenti in misure di protezione e salvaguardia ambientale a vantaggio diretto dei due comuni ospitanti ed indiretto dei comuni facenti parte dell'ATO Costa;

•si chiede di valutare se l'impianto di recupero dei rifiuti sarebbe in grado di assorbire anche il flusso di ATO Toscana Costa oltre a quello di ATO Toscana Centro e quindi se vi è la possibilità di definire uno scenario univoco di lungo periodo per far fronte ai fabbisogni di entrambe le ATO;

•viene rilevato che vi è scarsità di impianti per la gestione della frazione organica del rifiuto indifferenziato (sottovaglio), problematiche connesse alla gestione dei rifiuti ingombranti, della frazione organica da RD (FORSU) e del sopravaglio che sono state gestite grazie al ricorso di impianti fuori ATO Toscana Centro. La proposta di utilizzare impianti industriali già presenti nel territorio regionale indirizzata al trattamento del Combustibile Solido Secondario di cui rappresenta solo una frazione stimabile tra il 20% e 50%, sembrerebbe far permanere la criticità della gestione del sottovaglio che è quella di più difficile gestione per carenza di impianti (tamponata con ordinanze del Presidente della Regione emanate nel 2018 e 2019). Inoltre si passerebbe dal trattamento del rifiuto indifferenziato effettuato tutto in un unico impianto ad una filiera di trattamenti.

4. Considerando la possibile collocazione a Livorno si fa presente quanto segue:

•considerato che il Comune di Livorno è inserito tra i SIN (Siti in Bonifica di interesse Nazionale) si chiede di tener conto dello studio citato nel contributo di Azienda USL, a cui si rimanda (OSS. 6 e 7 tabella pag. 3-7), che ha evidenziato diversi eccessi di mortalità e ricoveri. Si pone quindi l'opportunità di valutare la sostenibilità di ulteriori impianti nell'area, non solo dal punto di vista ambientale ma anche sanitario:

•si chiede inoltre di supportare la collocazione con analisi di coerenza interna al piano e degli effetti socio - economici e socio sanitari con particolare attenzione ai seguenti aspetti evidenziato nel contributo del Comune di Livorno (OSS. n.9 tabella pag. 3-7):

1.potenziali effetti sulla condizioni di salute della popolazione potenzialmente esposta;

2.effetti di attivazione del valore aggiunto e dell'occupazione che si generano sia in fase di realizzazione dell'intervento, sia in fase di esercizio e manutenzione;

3.altri processi antropici caratteristici dell'area (industrie, viabilità, insediamenti civili, ecc.) ipotizzata per la localizzazione dell'impianto.

· Si chiede di prendere in esame quanto richiesto dal Comune di Livorno circa la possibilità d'implementare il PRB, nell'ambito della modifica attuale, con attività di bonifica consortile per la risoluzione della problematica delle acque sotterranee di qualità scadente del S.I.R. della zona nord di Livorno

5. Per la redazione del Rapporto Ambientale sulla base dei contributi pervenuti, fermo restando la necessità di analizzare nel dettaglio tutte le componenti, si forniscono, a titolo collaborativo e non esaustivo, suggerimenti inerenti le seguenti componenti ambientali:

COMPONENTE ACQUE

Si richiede di approfondire il quadro delle acque superficiali e sotterranee che non viene messo in relazione al Piano rispetto ai temi delle bonifiche e della gestione dei rifiuti. Si chiede di far riferimento al contesto normativo vigente in materia e alla relativa pianificazione dei Piani di Gestione e di Tutela delle acque.

Si fa presente quanto evidenziato nel contributo del MATTM in relazione all'opportunità di approfondire in questa sede la questione più pertinente dei fanghi di depurazione, sia che questi vengano considerati rifiuti o sottoprodotti; occorre invece tener conto che l'analisi di tali aspetti costituisce un tema non trascurabile in termini ambientali, gestionali ed economici.

COMPONENTE SUOLO:

Si richiede di sviluppare l'impatto potenziale delle previsioni della modifica del PRB sul suolo individuando compiutamente gli strumenti di pianificazione della difesa del suolo ai quali fare riferimento che sembra dovrà essere direttamente interessato dalle modifiche del vigente PRB. In particolare si chiede di esplicitare la verifica di coerenza con il Piano di Assetto Idrogeologico - PAI frane e con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione - PGRA.









Si ricorda che nell'analisi delle alternative per la localizzazione degli impianti dovrà essere tenuto conto quanto disposto dalla Ir 41/2018.

6. La collocazione della soluzione impiantistica ipotizzata, all'interno della Raffineria di Livorno già esistente, è posta ad una distanza che varia da 0,5 a 2 km dalle seguenti Aree Protette e Siti Natura 2000:

ZSC/ZPS – IT5160001 Padule di Suese e Biscottino in parte sovrapposta alla Riserva Naturale Regionale - RPLI02 Oasi della Contessa

ZSC/ZPS – IT5170002. Selva pisana in parte sovrapposta alla Zona Ramsar AR-PI-LU-02 – Lago e Padule di Massacciuccoli- Macchia di Migliarino – Tenuta di S. Rossore entrambe all'interno del Parco regionale Migliarino S. Rossore e Massaciuccoli.

La vicinanza di aree sensibili quali ZSC/ZPS, e aree naturali protette determinano la necessità di una analisi di dettaglio sugli effetti ambientali con conseguente studio di incidenza volto ad individuare i principali effetti sui siti Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi secondo l'art. 87 della. I.r. 30/2015. Per le informazioni di dettaglio si rimanda al contributo del Settore Tutela della natura e del Mare di cui alla sintesi riportata in tabella (OSS n. 13)

- 7. Si rileva che nel DP non è stato trattato l'argomento del monitoraggio ambientale. A tal proposito si ricorda che se dovessero essere operate scelte localizzative il sistema di monitoraggio ambientale dovrà essere adeguatamente sviluppato.
- 8. Infine si ricorda che per l'impostazione metodologica del RA potrebbe essere utile consultare il documento predisposto da ISPRA disponibile on-line al seguente indirizzo:
- •http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/indicazioni-operative-a-supporto-della-valutazione-e-redazione-dei-documenti-della-vas

Antongiulio Barbaro

Stefania Moroni

Antonella Bonini

Graziella Ceravolo

Il Presidente Carla Chiodini